
STATUTO
"CINECITTÀ SOCIETÀ A PER AZIONI"

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE -
SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione sociale

1. Ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, nonché ai sensi dell'art. 1, commi 585-588, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e art. 7, comma 4, del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21, è costituita la società per azioni avente denominazione:

"CINECITTÀ SOCIETÀ PER AZIONI", in breve **"CINECITTÀ S.p.A."**.

2. La denominazione della società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel **Comune di Roma**.

2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse, nelle forme di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della società è stabilita al **31 dicembre 2100** e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21, alla società si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato.

2. Le attività che costituiscono l'**oggetto sociale** sono le seguenti:

(a) l'esercizio di attività nel settore del cinema dell'industria cinematografica ed affine, degli audiovisivi e, più in generale, della comunicazione e della formazione professionale, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in ambito nazionale ed internazionale, quali forme di espressione artistica, di promozione culturale e comunicazione sociale di rilevante interesse per collettività;

(b) la promozione del settore della cinematografia e dell'audiovisivo, anche attraverso il patrocinio, la realizzazione, la gestione, l'organizzazione di manifestazioni, proprie o di terzi, di iniziative di carattere culturale, nonché la partecipazione a mostre, festival, fiere ed eventi;

(c) la produzione, la diffusione, la distribuzione, anche in compartecipazione con terzi, in Italia ed all'estero, di prodotti audiovisivi e opere cinematografiche di corto, medio e lungometraggio, anche mediante relazioni e/o accordi commerciali con società che effettuano la programmazione di sale cinematografiche e di videosalè;

(d) la conservazione, l'adeguamento tecnologico, il restauro e la valorizzazione, anche tramite acquisizioni da organizzazioni pubbliche o private, italiane o estere, del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico di proprietà della società, ovvero in gestione alla stessa, mediante accordi e

singole iniziative di sfruttamento culturale e commerciale da promuoversi ed effettuarsi in Italia e all'estero;

(e) la prestazione di servizi utili all'espletamento delle attività che rivestano interesse generale del comparto cinematografico, anche in considerazione delle esigenze istituzionali rilevate da parte delle competenti strutture del Ministero della cultura;

(f) l'esercizio di attività editoriale, nei limiti e secondo le modalità di legge, nel campo della musica, nella più ampia accezione e cioè, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, produrre, pubblicare, editare ed essere cessionaria di diritti e relativi proventi di opere musicali e di brani musicali, curarne la trascrizione, gli arrangiamenti, il deposito presso la SIAE ed ogni altra entità, ivi compresa la riproduzione in più esemplari, la pubblicazione, la commercializzazione, pagamento dei corrispettivi agli autori ed ai titolari di diritti connessi, agendo direttamente e/o in coedizione e/o in subedizione con terzi;

(g) l'acquisto, la costruzione e la gestione, anche attraverso la conduzione e la concessione in locazione o in affitto, la commercializzazione di teatri di posa e di stabilimenti cine-televisivi;

(h) la gestione di laboratori di sviluppo e stampa, sincronizzazione e sonorizzazione, di centri di pre e post produzione, anche utilizzando nuove tecnologie connesse alla produzione e riproduzione di immagini e del suono;

(i) lo studio, la realizzazione e lo sfruttamento di iniziative ed attività industriali e commerciali, sia dirette che indirette nel campo dello spettacolo, dell'intrattenimento, delle attività espositive, formative, culturali e didattiche e degli eventi privati e non;

(j) lo sviluppo di incubatori di imprese, nell'ambito della creazione audiovisiva;

(k) lo studio e la ricerca nel campo dell'audiovisivo e delle attività culturali e creativo/artistiche in genere;

(l) lo sfruttamento, sia diretto che indiretto, di marchi e licenze propri, anche attraverso la produzione e commercializzazione di appositi prodotti e servizi;


(m) l'esercizio (in conto proprio e/o per conto terzi) di sale cinematografiche anche di tipo multischermo e/o drive in e/o arene, all'aperto e/o al chiuso, teatri, sale spettacolo ed in generale di ogni luogo destinato a ricevere il pubblico per informazione, cultura, rassegne cinematografiche, divertimento, convegni o intrattenimento nonché l'esercizio di tutte le attività commerciali connesse, quali vendita al minuto e ristorazione, bar, snack bar, self service e tavola calda;

(n) l'attività di catering, ristorazione, servizio mensa, sia in convenzione sia senza convenzione, anche in appalto o in subappalto, sia per privati che per enti pubblici.

2. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, comunque connesse con l'oggetto sociale.

3. Sempre ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà contrarre mutui di qualsiasi natura con istituti di credito, banche, società e privati e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari ivi comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese direttamente o indirettamente partecipate. In aggiunta a quanto precede,

Elisavete Stankova
Spisovnik



la società può acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

4. Potrà altresì assumere, ai soli fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, nei limiti della legislazione vigente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, enti e altre organizzazioni, pubbliche e private, che abbiano carattere strumentale non prevalente.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI STRUMENTI FINANZIARI - FINANZIAMENTI - PATRIMONI DESTINATI

Articolo 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è euro 22.671.548,00 (ventiduemilioneisessantasettantunomilacinquecentoquarantotto/00) ed è diviso in numero 22.671.548 (ventiduemilioneisessantasettantunomilacinquecentoquarantotto) azioni senza valore nominale. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari emessi come per legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Gli aumenti di capitale sono deliberati dall'assemblea che ne fissa i termini, le condizioni e le modalità.

Articolo - 6 - Diritti dei soci

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità dell'intera partecipazione azionaria, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti in materia. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero della Cultura, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni azionarie nella società, comunque non di maggioranza, anche mediante aumenti di capitale.

3. Nel caso di aumenti di capitale riservati a società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze: (a) dovrà essere previsto un sopraprezzo che consenta la conservazione a favore del Ministero dell'economia e delle finanze – e al Ministero della cultura ai sensi del primo comma secondo periodo del presente articolo – della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; ovvero in alternativa (b) ove non sia ritenuto utile o possibile la previsione di un sopraprezzo, dovrà essere prevista l'emissione a favore del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze – e quindi a favore dell'esercizio dei relativi diritti da parte del Ministero della cultura – di azioni a titolo gratuito in un numero tale da consentire il predetto mantenimento della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

4. Le partecipazioni acquisite da società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del secondo comma del presente articolo non possono essere trasferite a nessun titolo a soggetti che non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali trasferimenti a

soggetti diversi da quelli previsti dal presente comma, anche se conseguenti ad eventi societari quali fusioni, scissioni, liquidazioni o simili, sono comunque inefficaci nei confronti della società e non consentono l'esercizio di diritti amministrativi o patrimoniali delle azioni trasferite e le azioni sono assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 2437 ter del codice civile, con la precisazione che il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso non può essere superiore al minore dei seguenti criteri: la frazione di patrimonio netto rappresentata dalle azioni in argomento ovvero il valore originario dell'apporto eseguito dal socio le cui azioni siano oggetto di liquidazione.

Articolo 7 – Titoli di debito, strumenti finanziari partecipativi e patrimoni destinati

1. L'assemblea straordinaria può deliberare, a norma e con le modalità di legge, l'emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari, ivi compresi strumenti finanziari partecipativi.

2. L'assemblea può sempre prevedere che la società abbia diritto di riscattare le obbligazioni convertibili e gli strumenti finanziari emessi ad un prezzo predeterminato e secondo i criteri fissati nell'assemblea straordinaria che ha deliberato l'emissione. Gli strumenti finanziari riscattati dalla società e quelli per cui si sia verificata una causa di decadenza si estinguono di pieno diritto.

3. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8 - assemblea dei soci

1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 8 (otto) giorni.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, in esso potrà essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione.


3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, anche in mancanza delle predette formalità di convocazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2366, quarto comma, del codice civile. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale non presenti alla adunanza assembleare.

4. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2364 del codice civile. L'assemblea ordinaria è in ogni caso competente a deliberare sulle seguenti materie:

(a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

(b) nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della cultura, e determinazione del relativo compenso per la parte riservata all'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del codice civile;

Luigi me Saman
Spina
Maffei
Rota



- (c) l'assegnazione di eventuali deleghe al Presidente della società;
- (d) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e la determinazione del loro compenso;
- (e) la decisione di compiere operazioni a carattere immobiliare ovvero le operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; ed ancora, le operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci e che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria.

5. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita ad essa dalla legge o dal presente statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione è sempre tenuto a convocare l'assemblea dei soci, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. L'adunanza è fissata entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa richiesta.

7. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché per i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del codice civile.

Articolo 9 - Riunione per videoconferenza o teleconferenza

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati tra di loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere le proprie funzioni;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Articolo 10 - Delega

1. Possono intervenire all'assemblea ordinaria o straordinaria i soggetti aventi diritto di voto. Ai fini dell'intervento non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale.

2. I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le eventuali successive convocazioni della medesima assemblea.

3. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sindaci, ai dipendenti della società, alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 - Deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria, in prima o ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soggetti aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

2. L'assemblea straordinaria, in prima o ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soggetti aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale.

3. Ogni azione dà diritto ad un solo voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea e devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

4. Le deliberazioni di modificazione dell'atto costitutivo devono sempre constare da verbale redatto da un Notaio.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal quarto comma del presente articolo, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di Presidente, designato d'intesa con il Ministro della cultura, e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro della cultura.


2. I membri del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può disporre scadenze diverse del mandato per i singoli amministratori su indicazioni del soggetto designante. I consiglieri uscenti sono rieleggibili a norma dell'Articolo 2383 del codice civile.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

4. Nel caso di ingresso nel capitale della società di soci direttamente o indirettamente controllati dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa conforme deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato nel numero dei componenti e innalzato a sette membri; ai nuovi soci, se più di uno, attraverso un voto di lista, sarà assegnato il diritto di designare un consigliere di amministrazione e al Ministero della cultura sarà assegnato il diritto di una ulteriore designazione.

5. Per voto di lista, ai sensi del comma che precede, si intende il seguente metodo: i candidati dovranno essere indicati mediante un numero pro-

Roberto Maffioletti
Lei ex Benigni



gressivo e ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da designare; alla votazione parteciperanno solo nuovi aventi diritto al voto, diversi pertanto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della cultura; ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e alla designazione definitiva si procederà come segue: (a) il numero complessivo dei voti ottenuti da ciascuna lista sarà diviso per ciascun numero progressivo assegnato ai candidati indicati nella lista stessa; (b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati delle rispettive liste, nell'ordine in esse previsto, e sarà stilata un'unica graduatoria decrescente; (c) risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

6. Nel caso l'integrazione del Consiglio di Amministrazione avvenga nel corso del mandato dei componenti già nominati, l'assemblea può disporre scadenze diverse del mandato per i nuovi componenti su indicazioni del soggetto designante, senza pertanto alterazione della scadenza prevista per il mandato degli amministratori in carica.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto anche in ordine ai diritti di designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della cultura assegnati ed eventualmente di nuovi soci.

8. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea stabilisce il compenso, su base annuale, per il periodo di durata della carica ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

9. L'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della società ovvero comparabili per dimensione e complessità, ovvero, (b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della società, ovvero (c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità, ovvero (d) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero, (e) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

11. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori

in società controllate o collegate.

12. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui al comma precedente possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

Articolo 14 - Cause di ineleggibilità e decadenza

1. Costituisce causa d'ineleggibilità o decadenza del componente del Consiglio di Amministrazione per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni amministrative:

(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettera a), b), c), e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo; paragrafo (i) lettera a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, il Consigliere decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di

Spina
Roberto
Stamini



garantire la continuità dell'azione gestionale e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale.

Se la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero vada deserta, il consigliere decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, il consigliere nominato quale amministratore delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva; o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione;

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altra misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

2. Costituiscono cause di sospensione delle funzioni di amministratore:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni dopo la sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinante in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 15 - Presidente e segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente.

2. Fermo quant'altro previsto dal presente statuto, il Presidente: (a) ha poteri di rappresentanza della società; (b) presiede l'assemblea; (c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordi-

na i lavori consiliari e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi; (d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. La carica di Vice Presidente non darà, in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.

Articolo 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo; argomento, attinente alla gestione, da indicare nella richiesta stessa.

3. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera raccomandata da spedirsi al domicilio del destinatario o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'intervenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Nei casi di urgenza il termine è di almeno 24 (ventiquattro) ore.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che nell'avviso di convocazione sia indicato il link o modalità di collegamento per chi ne voglia usufruire e che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Le dette modalità devono consentire agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le medesime modalità per la convocazione e la partecipazione alle riunioni si applicano al magistrato della Corte dei Conti delegato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259/58.

6. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro (salvo il caso in cui speciali condizioni impongano il distanziamento anche tra Presidente e soggetto verbalizzante, in tal caso valendo quale luogo quello in cui è presente il Presidente).

Articolo 17 - Validità delle Deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente

o, in caso di sua assenza, il voto del Vice Presidente ove nominato.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta o da chi ne fa le veci e controfirmati dal segretario. Dei verbali del Consiglio di Amministrazione il segretario può rilasciare copie ed estratti.

Articolo 18 - Poteri

1. La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto degli obiettivi strategici individuati dal Ministero della cultura con atto di indirizzo emanato annualmente entro il 31 ottobre antecedente al triennio di riferimento, con riferimento ai tre esercizi sociali. Il Consiglio di Amministrazione presenta al Ministro della cultura, entro i successivi trenta giorni, una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessaria per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

3. Sono, altresì, attribuite al Consiglio di Amministrazione competenze in materia di: (a) fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute dalla società almeno nella misura del 90% (novanta per cento) del loro capitale sociale; (b) scissione parziale a favore della società di società le cui azioni o quote siano possedute dalla società almeno nella misura del 90% (novanta per cento) del loro capitale sociale; (c) istituzione e soppressione di sedi secondarie; (d) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis del codice civile.

4. Resta sempre ferma la possibilità per l'assemblea di deliberare sulle predette materie.

Articolo 19 - Delega di poteri e amministratore delegato

1. L'organo amministrativo, previa delibera dell'assemblea ordinaria di cui all'articolo 8, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, previa designazione dal Ministro della cultura all'atto della relativa nomina e conforme deliberazione assembleare, attribuisce deleghe gestionali ad uno dei suoi componenti (Amministratore Delegato).

3. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

4. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe all'Amministratore Delegato in carica, previo parere del Ministro della cultura, contestualmente procedendo alla nomina di un altro Amministratore Delegato designato in sostituzione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti od operazioni anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

La società può altresì nominare, con delibera del consiglio d'amministrazione, un direttore generale al quale attribuire specifici poteri di gestione. Il Direttore Generale può ricoprire la carica di Amministratore Delegato della società.

6. La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Articolo 20 - Rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. La rappresentanza e la firma della società spetta altresì all'amministratore delegato nei limiti dei poteri conferiti. La rappresentanza e la firma della società possono essere altresì attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale sempre nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 21 - Compensi

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea. Solo all'amministratore delegato, se nominato, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

2. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione e di corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Articolo 22 - Preposto contabile

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o studio professionali.

4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.

5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

6. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei libri contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

7. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attesta unitamente all'amministrazione delegata, se nominato, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui comma 5 nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società e, ove sia previsto il bilancio consolidato dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 23 - Controllo Interno

1. Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito comitato eventualmente costituito.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 24 - Collegio sindacale

1. Nei casi previsti dalla legge o anche volontariamente, l'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge un Presidente, e ne determina il compenso, L'assemblea elegge altresì due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza secondo le medesime condizioni e modalità previste mutatis mutandis per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del collegio sindacale è invitato il magistrato della Corte dei Conti delegato ai sensi dell'art. 12 della L. n. 259/58. Il collegio sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro (salvo il caso in cui speciali condizioni impongano il distanziamento anche tra Presidente e soggetto verbalizzante, in tal caso valendo quale luogo quello in cui è presente il Presidente).

5. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

TITOLO VII

BILANCI - UTILI E FINANZIAMENTI

Articolo 25 - Bilancio di esercizio e revisione legale dei conti

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
3. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come di seguito: (a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale; (b) il residuo secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
5. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VIII

SCIoglimenti E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 26 - Scioglimento

1. La società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge.
2. Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, provvederà ad indicare le modalità ed i criteri della liquidazione ed a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso nei limiti delle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO

Articolo 27 - Disposizioni generali - Periodo Transitorio

1. Non è altresì consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 28 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice Civile e delle leggi applicabili in materia.

Clione Gmjin
Spive Mijpait

